

COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE — POSTE E TELECOMUNICAZIONI
MARINA MERCANTILE

XX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 MARZO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SAMMARTINO

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedo:		MANCINI ANTONIO, <i>Relatore</i>	174
PRESIDENTE	159	GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per le</i> <i>poste e le telecomunicazioni</i>	174, 176, 178
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		CALVARESI	175
Modifiche alle aliquote dei compensi ed		DI PIAZZA	175
indennità previste dagli articoli 3, 4,		ALINI	175
17, 18 e 19 della legge 27 maggio 1961		DE CAPUA	175
n. 425, concernente competenze access-		BONEA	175
sorie del personale dipendente del Mi-		ALBA	175
nistero delle poste e delle telecomuni-		SANTAGATI	175, 176
cazioni (2028)	159	MARCHESI	178
PRESIDENTE	159, 161, 162, 164	Votazione segreta:	
165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173		PRESIDENTE	178
MANCINI ANTONIO, <i>Relatore</i>	160, 164		
166, 169, 170, 171, 172			
CANESTRARI	161, 166		
CALVARESI	161, 166, 167		
DI PIAZZA	161, 166, 167, 170, 171, 173		
SANTAGATI	162, 164, 166, 168		
CAVALLARO NICOLA	162		
GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per le</i> <i>poste e le telecomunicazioni</i>	162, 164		
167, 168, 170, 171, 173			
BONEA	168, 169, 170		
DEGLI ESPOSTI	169, 170, 171		
ALBA	171		
MARCHESI	170, 171, 173		
SPECIALE	171		
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):			
Autorizzazione alla Cassa depositi e pre-			
stiti a concedere all'Amministrazione			
delle poste e delle telecomunicazioni			
anticipazioni fino all'ammontare di lire			
19.500 milioni per la costruzione di un			
complesso edilizio da destinare a sede			
dei servizi centrali dell'Amministrazione			
delle poste e delle telecomunica-			
zioni e dell'Azienda di Stato per i ser-			
vizi telefonici (1273)	173		
PRESIDENTE	173, 175, 176, 178		

La seduta comincia alle 9,45.

AMADEI GIUSEPPE, *Segretario*, da lettura del processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Reale Giuseppe.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alle aliquote dei compensi ed indennità previste dagli articoli 3, 4, 17, 18 e 19 della legge 27 maggio 1961, n. 425, concernente competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (2028).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alle aliquote dei compensi ed indennità previste dagli articoli 3, 4, 17, 18 e 19, della legge

27 maggio 1961, n. 425, concernente competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ».

Prima di dare la parola al Relatore Mancini Antonio, comunico che la Commissione V Bilancio, nella seduta del 4 corrente, ha espresso parere favorevole a questo disegno di legge.

Il Relatore, onorevole Mancini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MANCINI ANTONIO, *Relatore*. Il disegno di legge in esame si riferisce all'aggiornamento di alcuni compensi particolari dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, compensi connessi a particolari servizi a cui i dipendenti sono tenuti data la natura delle loro prestazioni. Precisamente, si riferiscono ai servizi svolti nelle ore notturne e fuori della sede dell'ufficio.

Per i servizi notturni, come è noto, sono stabilite delle indennità che variano da Amministrazione ad Amministrazione. Questi compensi, nelle aziende private corrispondono ad aliquote molto elevate tanto da costituire una maggiorazione di circa il cento per cento dell'importo del salario base. Nell'Amministrazione statale la differenza è molto modesta.

I servizi fuori residenza, invece, comportano spese connesse con la vita fuori della propria sede di servizio, comportano particolari sacrifici e particolari disagi che costituiscono il presupposto per un compenso straordinario.

Fatta questa premessa io penso che si possa senz'altro passare all'esame delle singole variazioni alle tabelle delle competenze accessorie previste dalla legge 27 maggio 1961, n. 425.

Le variazioni di questi compensi, tutte in aumento, sono in grandissima parte da considerare come conseguenza dell'aumentato costo della vita ed, in misura minore, di una più equa valutazione dei sacrifici che le prestazioni stesse impongono all'impiegato.

L'articolo 1 parla della indennità che compete al personale dei Circoli delle costruzioni addetti alla manutenzione delle linee telegrafiche per il servizio prestato fuori della residenza. Si tratta di una indennità sostitutiva della indennità di missione che compete agli altri impiegati dello Stato.

Questo personale, che prima veniva suddiviso in quattro categorie, viene ora suddiviso in due categorie. La ragione di questa suddivisione è che, trattandosi di rimborso spese in misura forfettaria per servizio prestato fuori orario e fuori della sede di servizio, non si può troppo tener conto di quello che è il coefficiente economico, ma si deve tendere,

trattandosi di rimborso di spese vive, all'applicazione di coefficienti ed aliquote il più possibile eguali.

Le due categorie ora contemplate sono: agenti tecnici superiori, agenti tecnici di prima e seconda classe, capi operai ed operai permanenti e temporanei di prima categoria ed il rimanente personale di funzioni inferiori. Queste indennità si riferiscono a sopralluoghi effettuati ad otto chilometri di distanza dalla sede del Circolo di appartenenza, e si differenziano a seconda che si tratti di ore diurne o notturne: le prime vanno dalle 6 alle 22 e le seconde dalle 22 alle 6.

Le aliquote, con questo disegno di legge, hanno subito un aumento di circa il 30 per cento, aumento che, grosso modo, è commisurato alla maggiore spesa che il personale deve subire.

Al personale motociclista, di cui all'ultimo comma dell'articolo 1, ed in relazione ai conseguenti pericoli derivanti dall'uso di tale mezzo di locomozione, l'aliquota viene elevata da 80 lire a 150 lire per ogni giorno e per almeno due ore di effettivo servizio svolto sul mezzo ritenuto pericoloso. Anche qui non si tratta che di una più giusta valutazione del rischio.

L'articolo 2 aggiorna le tariffe per i percorsi fatti a piedi.

Per ogni chilometro fatto a piedi ai diversi dipendenti dell'Amministrazione dello Stato si attribuisce un compenso di 44 lire. Per il personale in esame, questo compenso era di 25 lire a chilometro. Con questo provvedimento il compenso viene elevato a 35 lire a chilometro con un aumento di circa il 35 per cento.

Anche qui si tratta di un giusto aggiornamento derivante dal disagio e dal consumo di indumenti e calzature.

L'articolo contempla anche il percorso effettuato su mezzi gratuiti dal personale di cui all'articolo 1 ed eleva il compenso da lire 1,25 a lire 1,35. Si tratta di un modesto aggiornamento.

Con l'articolo 3 vengono stabiliti i nuovi compensi per i servizi prestati durante le ore notturne che vanno dalle 22 alle 6. Queste ore vengono suddivise in due gruppi: dalle 22 alle 24, ore che evidentemente comportano un minore disagio e dalla mezzanotte alle 6 del mattino. Si tratta in questo caso di un aumento cospicuo che raggiunge il cento per cento. Finora il compenso era di 65 lire l'ora per il servizio prestato tra le 22 e le 24 e di 110 lire l'ora per il servizio prestato tra le 24 e le 6. Con questo provvedimento il servizio

nelle prime ore notturne viene ricompensato portandolo da 65 lire a 130 lire e quello prestato nelle seconde ore notturne viene portato da 110 lire a 210 lire l'ora.

Il secondo comma dell'articolo prevede anche un aumento dell'indennità per i capiturno che prestano servizio notturno. Questa indennità da 100 lire viene elevata a lire 190 ed è corrisposta a ragione del maggiore disagio che comporta la dirigenza in particolari condizioni di tempo.

L'articolo 4 considera i compensi da attribuire al personale che è impegnato di notte a rimanere a disposizione dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni. In altri termini, esso non presta un servizio continuativo, ma deve rimanere disponibile e si deve svegliare a qualsiasi ora, possa risultare necessaria la sua opera. A esso è assegnato un compenso forfettario per ogni notte a prescindere dalla quantità della prestazione che deve eseguire nell'interesse del servizio.

Le tariffe si riferiscono a due distinti gruppi di personale: piccoli dirigenti e rimanente personale. Per i piccoli dirigenti la indennità viene elevata da lire 190 a lire 363; per il rimanente personale l'indennità viene elevata da lire 145 a lire 277. In altre parole questo significa che un impiegato che deve essere reperibile tutte le notti e che dieci, venti volte al mese può essere svegliato per acudirsi a lavori urgenti per riparazione, messa in funzione di apparecchiature speciali, ecc., ha un compenso di diecimila lire al mese se dirigente e poco più di settemila lire se appartiene al personale esecutivo.

L'articolo 5 prevede l'aumento dell'indennità per i servizi viaggianti. Attualmente il personale che presta servizio sui treni, negli uffici ambulanti oppure in servizio di messaggero, è diviso in sei categorie. Con questo provvedimento il numero delle categorie viene ridotto e si provvede ad aumentare l'indennità oraria di fuori residenza portandola a lire 188 per i dirigenti ed a lire 169 per il rimanente personale. Si tratta di una indennità sostitutiva dell'indennità di missione ed, evidentemente, più modesta della indennità di missione.

L'indennità oraria di servizio con particolare disagio viene elevata del 34 per cento e portata a lire 38 per i direttori dei treni postali, a lire 34 per i capiturno, lire 31 per gli impiegati, lire 30 per gli agenti in servizio di messaggero e lire 27 per gli agenti in servizio di ambulante.

Queste sono le proposte contenute nel disegno di legge. A me sembra che la misura

degli aumenti sia equa e che in fondo costituisca un aggiornamento dei compensi, sia per quanto riguarda l'aumentato costo della vita, sia per quanto si riferisce ad una migliore valutazione, forse ancora non completamente adeguata, del sacrificio realmente sostenuto fuori residenza o nelle ore notturne.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

CANESTRARI. Onorevoli colleghi, sono senz'altro favorevole all'approvazione di questo disegno di legge, che intende intervenire a favore del personale degli uffici locali e delle Agenzie P.T. ed è, particolarmente, a favore dei portalettere e dei procaccia postali. Mi permetterei soltanto proporre alcune modifiche migliorative e mi riservo quindi di presentare, in sede di esame degli articoli, due articoli aggiuntivi (5-bis e 5-ter) che per la loro evidenza non necessitano di particolare illustrazione.

CALVARESI. Il nostro gruppo è favorevole al provvedimento perché, come ha sottolineato il relatore, esso va incontro a talune richieste del personale postelegrafonico e si adegua, sia pure in maniera limitata, all'aumentato costo della vita riconoscendo i sacrifici che detto personale sostiene nell'espletamento del proprio servizio.

Mi riservo, però, in sede di esame degli articoli, di presentare un emendamento in ordine alla decorrenza che, invece dal 1° novembre 1964, dovrebbe essere dal 1° aprile 1964. Poiché ci rendiamo conto delle difficoltà relative al maggiore onere che l'approvazione di questo emendamento apporterebbe, ci riserviamo, sempre in sede di esame degli articoli, di proporre eventuali emendamenti subordinati, nell'intento di fissare una data che sia la più anteriore possibile rispetto a quella proposta del 1° novembre 1964.

DI PIAZZA. Anche io concordo con la relazione dell'onorevole Mancini e dichiaro, a nome del mio gruppo, di essere favorevole al disegno di legge, sia perché con esso si accolgono, per quanto in misura parziale, alcune esigenze della categoria interessata, sia anche perché esso costituisce il risultato di un accordo intervenuto tra i sindacati e l'azienda.

Ciò premesso, debbo aggiungere che anche io mi riservo di proporre qualche modifica per quanto riguarda la decorrenza. Risulta infatti che fra l'azienda e i sindacati era intervenuto un accordo che prevedeva la decorrenza dal 1° aprile 1964. Oggi noi ci troviamo

di fronte ad un provvedimento che fissa la decorrenza a partire dal 1° novembre 1964. Questa variazione è stata apportata unilateralmente dall'azienda, senza alcuna intesa preventiva con i sindacati. Per questo motivo quando passeremo all'esame degli articoli, mi riservo di presentare un emendamento.

SANTAGATI. A nome del mio gruppo dichiaro di essere favorevole al disegno di legge in quanto esso rispecchia le obiettive e legittime esigenze del personale. Desidero però precisare, in ordine agli emendamenti migliorativi di cui ho sentito parlare ma che non conosco nella loro esatta formulazione, che, se essi mirano ad ottenere un ulteriore miglioramento a favore del personale, in linea di massima il mio gruppo si dichiara favorevole.

CAVALLARO NICOLA. Anche io sono favorevole alla relazione svolta dal collega Mancini Antonio nella quale si è fatto riferimento specifico a quegli aggiornamenti necessari in considerazione dell'aumento del costo della vita. Prego, poi, la Commissione di volere esaminare con molta attenzione anche i due emendamenti preannunciati dall'onorevole Canestrari.

Lo stesso dicasi per l'emendamento Calvaresi riguardante la decorrenza, perché, se effettivamente c'è stato un accordo, in proposito, è bene che di esso si tenga conto.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Vorrei far presente agli onorevoli colleghi che il provvedimento al nostro esame è vivamente atteso dal personale proprio per le ragioni precedentemente illustrate dall'onorevole Relatore. Con esso ci si propone di adeguare certe indennità e diarie alle mutate condizioni dei costi, e determinati rimborsi, a quello che è il disagio effettivo al quale il personale è soggetto.

Faccio notare che questo disegno di legge ha ottenuto con gravi difficoltà il parere favorevole della Commissione bilancio della Camera; sicché, se venissero posti nuovi problemi di copertura, si rischia di arenare il provvedimento. Quindi vorrei rivolgere viva preghiera ai colleghi della Commissione perché il disegno di legge venga approvato così come è, evitando di introdurre emendamenti che importino un aumento dell'onere finanziario.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1961, n. 465, è sostituito dal seguente:

« Al personale di cui all'articolo 2 comandato a prestare servizio nella circoscrizione del Circolo da cui dipende, ma a otto chilometri almeno dalla sede del Circolo stesso o dalla sede della zona di appartenenza, per lavori di durata non inferiore a cinque ore, viene corrisposto un compenso orario nelle seguenti misure:

Fra le ore 6 e le 22	Fra le ore 22 e le 6
—	—

Agenti tecnici superiori, agenti tecnici di prima e seconda classe, capi operai ed operai permanenti e temporanei di prima categoria	120	250
Rimanente personale	105	225 »

L'ultimo comma del medesimo articolo 3 della citata legge 27 maggio 1961 è sostituito dal seguente:

« Al personale motociclista ed all'eventuale accompagnatore incaricati della ricerca e rimozione dei guasti lungo le linee, è attribuito un compenso di lire centocinquanta per ogni giorno nel quale per almeno due ore siano applicati nell'incarico stesso ».

Mi permetto di suggerire due emendamenti di carattere formale all'articolo 1 e, precisamente, di sostituire, all'ultimo comma, la parola « siano » con l'altra: « sono », e le parole « nell'incarico stesso » con le altre: « in detto incarico ».

Pongo in votazione il primo emendamento.
(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo 1 che, con gli emendamenti testé approvati, risulta così formulato:

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1961, n. 465, è sostituito dal seguente:

« Al personale di cui all'articolo 2 comandato a prestare servizio nella circoscrizione

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MARZO 1965

del Circolo da cui dipende, ma a otto chilometri almeno dalla sede del Circolo stesso o dalla sede della zona di appartenenza, per lavori di durata non inferiore a cinque ore, viene corrisposto un compenso orario nelle seguenti misure:

	Fra le ore 6 e le 22 lire —	Fra le ore 22 e le 6 lire —
Agenti tecnici superiori, agenti tecnici di prima e seconda classe, capi operai ed operai permanenti e temporanei di prima categoria	120	250
Rimanente personale	105	225 ».

L'ultimo comma del medesimo articolo 3 della citata legge 27 maggio 1961 è sostituito dal seguente:

« Al personale motociclista ed all'eventuale accompagnatore incaricati della ricerca e rimozione dei guasti lungo le linee, è attribuito un compenso di lire centocinquanta per ogni giorno nel quale, per almeno due ore, sono applicati in detto incarico ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 27 maggio 1961, n. 465, è sostituito dal seguente:

« Per i percorsi eseguiti a piedi, per perlustrazioni ordinarie, per ricerca di guasti e per recarsi sul lavoro, limitatamente, in quest'ultimo caso, ai percorsi eseguiti all'inizio ed alla fine del lavoro giornalmente effettuato, è corrisposto al personale di cui all'articolo 2 un compenso di lire trentacinque a chilometro ».

L'ultimo comma del medesimo articolo 4 della citata legge 27 maggio 1961, n. 465, è sostituito dal seguente:

« Per i percorsi eseguiti con mezzi gratuiti compete una indennità di nette lire 1,35 per chilometro percorso ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

L'articolo 17 della legge 27 maggio 1961, n. 465, è sostituito dal seguente:

« Al personale, compreso quello degli uffici locali e delle agenzie, che presta servizio

durante le ore serali e notturne (dalle 22 alle 6), spetta una indennità oraria di lire centotrenta dalle ore 22 alle ore 24 e di lire duecentodieci dalle ore zero alle ore sei.

Ai direttori di turno, capiturno e sottocapi, con almeno cinque unità alle proprie dipendenze, negli uffici con servizio permanente, nonché agli impiegati che svolgono mansioni di capiturno alla commutazione telefonica con almeno cinque dipendenti, che compiano l'intero orario, compete, inoltre, l'indennità di lire centonovanta per ogni notte.

Detta indennità compete pure ai direttori di treni postali nonché ai capiturno di ambulante, con almeno cinque unità alle proprie dipendenze, con un minimo di quattro ore di servizio tra serale e notturno ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

Il primo comma dell'articolo 18 della legge 27 maggio 1961, n. 465, è sostituito dal seguente:

« Per il servizio notturno ridotto non retribuito con indennità di cui al precedente articolo, prestato negli uffici a traffico notturno ridotto dal personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, è corrisposta una indennità complessiva di lire trecentosessantatre per il turno di servizio completo prestato dalle ore ventidue alle ore otto ».

L'ultimo comma dello stesso articolo 18 della citata legge 27 maggio 1961, n. 465, è sostituito dal seguente:

« Per il servizio notturno ridotto non retribuito con l'indennità di cui al precedente articolo, prestato dal personale delle carriere impiegatizie negli uffici provvisti di speciali dispositivi tecnici e che abbiano speciale importanza per il servizio delle linee, è corrisposta una indennità di lire duecentosettantasette ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

Le misure delle indennità per i servizi viaggianti, previste dall'articolo 19 della leg-

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MARZO 1965

ge 27 maggio 1961, n. 465, per il personale ivi indicato, sono modificate come segue:

1) indennità oraria di fuori residenza:

Direttori treni postali e capituerno	L. 188
Rimanente personale	» 169

2) indennità oraria di servizio:

Direttori treni postali	L. 38
capituerno	» 34
impiegati	» 31
agenti in servizio di messaggere	» 30
agenti in servizio di ambulante	» 27

3) indennità oraria serale e notturna per il servizio in viaggio:

(secondo le aliquote stabilite nel precedente articolo 3)

4) indennità di percorrenza:

per i servizi sui treni diretti, direttissimi e rapidi o su uffici natanti a lungo percorso, per ogni chilometro	» 1,35
per i servizi sui treni accelerati e omnibus o su uffici natanti a breve percorso, per ogni chilometro	» 2

Vorrei sottoporre alla Commissione, se me lo consente, un emendamento che certamente non nuova in senso sostanziale, ma che può forse raggiungere lo scopo di chiarire quello che si prefigge il disegno di legge.

Io mi domando se non sia il caso di formulare l'articolo 5 in questo modo:

« La tabella di cui al n. 1 dell'articolo 19 della legge 27 maggio 1961, n. 465, relativa all'indennità oraria di fuori residenza, è sostituita dalla seguente: »

Direttori treni postali e capituerno	L. 169
Rimanente personale	» 169

La tabella di cui al n. 2 del medesimo articolo 19 della legge 27 maggio 1961, n. 465, relativa all'indennità oraria di servizio, è sostituita dalla seguente:

Direttori treni postali	L. 38
Capituerno	» 34
Impiegati	» 31
Agenti in servizio di messaggere	» 30
Agenti in servizio di ambulante	» 27

Il n. 4, sempre dell'articolo 19 della legge 27 maggio 1961, n. 465, è sostituito dal seguente:

Indennità di percorrenza:

per i servizi sui treni diretti, direttissimi e rapidi o su uffici natanti a breve percorso, per ogni chilometro	L. 1,35
per i servizi sui treni accelerati e omnibus o su uffici natanti a breve percorso, per ogni chilometro	» 2

MANCINI ANTONIO, *Relatore*. Io sono del parere di accogliere la proposta del Presidente perché qui, non soltanto si tratta di modificare la misura delle aliquote, ma si innova profondamente in quanto da un certo numero di categorie si passa ad un numero diverso; il che, praticamente, sta a significare che effettivamente si tratta di una nuova tabella.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni*. Io vorrei precisare che in materia occorre fare molta attenzione perché nell'applicazione di queste indennità possiamo andare incontro a notevoli difficoltà.

Così, il numero 3 dell'articolo 5 è stato introdotto, perché, siccome il personale viaggiante beneficia di altre indennità, potrebbe sorgere dubbio se le indennità che sono richiamate nell'articolo 3, che è stato già approvato, competono oppure no. Può sembrare ovvio, ma per esigenza di chiarezza si è ritenuto opportuno ripetere al numero 3 dell'articolo 5 quello che è il contenuto dell'articolo 3 che modifica l'articolo 17 della legge 27 maggio 1961, n. 465.

Lo abbiamo fatto insomma per maggiore chiarezza. Spesso siamo accusati di essere ermetici nella formulazione delle leggi, ed in questo caso abbiamo voluto essere riepilogativi. Concludendo, l'osservazione del Presidente è senza dubbio fondata, ma il numero 3 dell'articolo 5, lo ripeto, è stato introdotto per scrupolo di chiarezza e rappresenta un richiamo che credo sia opportuno mantenere.

PRESIDENTE. Allora lasciamo le cose come stanno per quanto concerne il numero 3 dell'articolo, però, per il resto, credo opportuno approvare l'emendamento da me proposto.

SANTAGATI. A me la formulazione elaborata dal Presidente non spiace: è più tecnica, non vorrei, però, che il richiamo ad altre leggi potesse farci incorrere in difficoltà di ermeneutica legislativa. Io vorrei, per quanto possibile, evitare il richiamo a prece-

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MARZO 1965

denti leggi, in quanto ogni legge vive di una sua vita autonoma.

Ora, il legislatore, ha formulato autonomamente questo disegno di legge con una certa organicità ed allora penso che per esigenza di chiarezza legislativa sarebbe opportuno lasciare il testo così come è.

PRESIDENTE. Ritiro il mio articolo sostitutivo e pongo in votazione l'articolo 5 nel testo del disegno di legge, di cui do nuovamente lettura:

Le misure delle indennità per i servizi viaggianti, previste dall'articolo 19 della legge 27 maggio 1961, n. 465, per il personale ivi indicato, sono modificate come segue:

1) indennità oraria di fuori residenza:
Direttori treni postali e capituono . . . L. 188
Rimanente personale » 169

2) indennità oraria di servizio:
Direttori treni postali » 38
capituono » 34
impiegati » 31
agenti in servizio di messaggere . . . » 30
agenti in servizio di ambulante . . . » 27

3) indennità oraria serale e notturna per il servizio in viaggio:

(secondo le aliquote stabilite nel precedente articolo 3)

4) indennità di percorrenza:
per i servizi sui treni diretti, direttissimi e rapidi o di uffici natanti a lungo percorso, per ogni chilometro » 1,35
per i servizi sui treni accelerati e *omnibus* o su uffici natanti a breve percorso, per ogni chilometro . . . » 2

(È approvato).

Gli onorevoli Canestrari, Armato, Bianchi Gerardo e Sinesio hanno presentato due articoli aggiuntivi 5-*bis* e 5-*ter*.

Do lettura dell'articolo 5-*bis*:

« Al personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, a qualsiasi carriera e qualifica appartenente, può essere affidata, per esigenze di servizio connesse all'espletamento delle proprie mansioni, e in relazione alla organizzazione dei servizi ai sensi dell'articolo 4 del R. D. 18 aprile 1940, n. 689, la conduzione di veicoli a motori di proprietà dell'Amministrazione, purché gli interessati siano in possesso

della prescritta patente di guida ed abbiano conseguita apposita abilitazione secondo i criteri e le modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Il personale che non consegua la predetta abilitazione è assegnato ad altra mansione propria della qualifica rivestita.

Al personale sopra indicato, oltre alla maggiorazione del premio di esercizio relativo alla mansione svolta, spetta per ogni giornata di espletamento delle anzidette mansioni integrative, una indennità giornaliera ragguagliata ad un importo pari ad un trentesimo della maggiorazione prevista dalla tabella B - lettera F - sub. d-d allegata alla legge 27 maggio 1961, n. 465, per gli agenti addetti ai trasporti.

La predetta indennità giornaliera non è frazionabile.

In caso di infortunio il personale stesso ha diritto al trattamento previsto dal R. D. 16 giugno 1938, n. 1275, e successive modifiche e integrazioni ».

Do ora lettura dell'articolo 5-*ter*:

« Il personale tenuto ai sensi delle vigenti disposizioni all'espletamento delle proprie mansioni a mezzo di veicolo a motore, può essere autorizzato, a domanda, a fare uso di mezzo di sua proprietà riconosciuto idoneo dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, con titolo ad una indennità mensile, globale per tutti gli oneri a carico dell'interessato derivanti dall'impiego ed uso del proprio mezzo e per la guida di esso:

a) di lire 25 mila se trattasi di automezzo e percorsi medi giornalieri non superiori ai 50 chilometri e di lire 16 per ogni chilometro percorso oltre i 50 medi giornalieri;

b) di lire 14 mila se trattasi di motomezzo, qualunque sia la lunghezza dell'itinerario giornaliero.

Le indennità predette sono rapportate per trentesimi ai giorni di effettivo servizio.

Per la responsabilità civile verso terzi si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 22 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

Le disposizioni di cui ai precedenti 3 commi si applicano a tutti i dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

L'Amministrazione può autorizzare in luogo del motomezzo - e ove non ritenga di fare espletare il servizio con sua bicicletta - l'uso di tale mezzo di proprietà del dipendente, corrispondendo in tal caso, un'indennità men-

sile di lire 2.500, rapportata per trentesimi ai giorni di effettivo servizio.

L'articolo 21 della legge 27 maggio 1961, n. 465, è abrogato ».

CANESTRARI. Questi due articoli hanno lo scopo di aiutare soprattutto la benemerita categoria dei portalettere e dei fattorini nell'espletamento del loro delicato servizio.

SANTAGATI. In linea di massima siamo d'accordo sulla sostanza degli articoli aggiuntivi proposti ma riteniamo opportuno proporre un breve rinvio della discussione per poter esaminare i problemi ed il meccanismo legislativo ad esso connesso, con il testo alla mano.

MANCINI ANTONIO, *Relatore*. Gli articoli proposti sono stati formulati in modo alquanto macchinoso per la necessità di inquadrarli nel complesso delle leggi sulle competenze accessorie.

Tutti i portalettere ed i fattorini nel loro servizio quotidiano si servono di mezzi motorizzati, cioè di motociclette o di biciclette con il motorino, ed in qualche caso — quando devono distribuire corrispondenza voluminosa — sono costretti a servirsi di macchine. Gli articoli proposti hanno lo scopo di autorizzare i dipendenti a guidare un automezzo nell'espletamento del loro servizio; ciò comporta un rapporto diretto tra il dipendente e l'amministrazione, senza alcun diaframma giuridico di concessioni in appalto. Mi sembra che questa prima parte sia di un'estrema chiarezza.

Secondo emendamento. Ammesso che l'Amministrazione entri nell'ordine d'idea di autorizzare l'uso di propri mezzi per l'espletamento di certi servizi (qui prego gli onorevoli colleghi di considerare il fatto che alcuni servizi di portalettere implicano una percorrenza giornaliera dai 20 ai 30 chilometri il che, nel 1965, significa una negazione del progresso); ammesso, dicevo, che attraverso il primo emendamento si autorizzi l'Amministrazione a mettere a disposizione dei dipendenti propri automezzi per l'espletamento di questo servizio, si può anche consentire a che il dipendente usufruisca di propri mezzi attribuendogli un compenso forfettario.

Devo dire in proposito che questo compenso era già previsto dalla legge sulle competenze accessorie. In quella legge, infatti, si prevedeva un compenso di 9 lire a chilometro per l'uso di propri automezzi, ma poi questa disposizione non ha mai trovato applicazione perché si è visto che sarebbe stato estremamente difficile valutare il numero dei chilo-

metri percorsi da ogni fattorino e portalettere. Si rende quindi necessario arrivare ad una forfettizzazione che non si discosti da questa previsione di 9 lire a chilometro. La mancata utilizzazione di questa norma contenuta nella legge ha dato luogo a gravi proteste da parte dei dipendenti dell'Amministrazione, i quali si erano affrettati a provvedersi di un mezzo da utilizzare nell'interesse proprio e dell'Amministrazione. Quindi essi sono rimasti delusi in questa loro aspettativa in quanto è venuto a mancare il compenso. Riterrei pertanto che i due emendamenti possano essere accettati perché in armonia con i fatti e con il progresso tecnico, ed è tanto più necessaria la loro accettazione in quanto attualmente chi utilizza un mezzo proprio per compiere il servizio commette una infrazione disciplinare ed è quindi, passibile di punizione.

È logico e giusto che l'Amministrazione autorizzi l'uso dei mezzi meccanici ormai largamente diffusi e corrisponda un giusto compenso.

DI PIAZZA. Io mi voglio richiamare subito al Relatore per quanto egli ha detto in merito alla situazione esistente: che gli agenti sono costretti ad usare un mezzo per espletare il loro servizio e che l'Amministrazione non riconosce la maggiore spesa che il personale è costretto a sostenere. A tutto questo rimedia l'articolo 5-ter dell'emendamento Canestrari e, quindi, in linea di massima non posso che dichiararmi d'accordo.

Per quanto riguarda l'articolo 5-bis ho l'impressione, invece, che il problema sia un altro. Io penso che con questo articolo si voglia fare obbligo al personale di trasformarsi in autista tutte le volte che l'Amministrazione, a sua discrezione, lo ritiene necessario.

È evidente che qui, dalla dizione dell'articolo, si desume che l'impiegato deve avere la patente. Per questi motivi il gruppo socialista della Commissione mentre è disposto a dare il suo assenso all'articolo 5-ter, non è altrettanto disposto nei riguardi dell'articolo 5-bis, in quanto questo esorbita dalle finalità che si vogliono perseguire e dà un eccessivo potere all'Amministrazione nei confronti del suo personale.

CALVARESI. E il personale dei servizi appaltati ?

MANCINI, *Relatore*. Io credo di avere detto che, progressivamente, con il crescere del volume della corrispondenza e con il crescere della facilità di procurarsi un automezzo o un motomezzo, è nato questo fenomeno: moltissimi portalettere (oltre la metà), per como-

dità, si sono muniti o di una bicicletta, o di una motocicletta o, addirittura, di un automezzo, questo, indubbiamente, con vantaggio dell'Amministrazione. Ora è ingiusto, soprattutto sotto il profilo morale, che essendosi universalizzato questo stato di fatto, non si sia provveduto a dargli un riconoscimento.

Gli appalti o rimarranno quelli che sono o saranno assorbiti. Questo, evidentemente, dipende dalla politica che l'Amministrazione vorrà seguire. Occorre però ora provvedere a regolamentare la speciale posizione di questi portalettere rurali e degli altri dipendenti.

L'articolo 5-ter non può essere introdotto se prima non lo si fa precedere da un articolo 5-bis che autorizza il portalettere a servirsi di un mezzo, perché, se questo non avviene, quando il portalettere distribuisce la corrispondenza in motocicletta commette una infrazione punibile a norma di regolamento.

PRESIDENTE. Io penso che sia interessante ascoltare sui due emendamenti il pensiero del Governo.

GASPARI, Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, gli emendamenti presentati dal collega Canestrari fanno parte di un disegno di legge organico che è stato predisposto dal Ministero delle poste e telecomunicazioni con l'aiuto di una Commissione mista che ha trattato i problemi dell'Amministrazione postale. In questa Commissione mista vi erano i rappresentanti dell'Amministrazione, i rappresentanti del personale ed una rappresentanza sindacale.

Gli articoli che l'onorevole Canestrari presenta sono legati e connessi e riguardano il settore della motorizzazione dell'Amministrazione postale.

Charisco che l'origine di questi due articoli è la stessa, ossia l'articolo 19 della legge 2 marzo 1963, n. 307, concernente la disciplina degli uffici. L'articolo 19 attribuisce all'Amministrazione la facoltà di fare eseguire i recapiti con mezzi motorizzati propri o di proprietà dell'agente. Non è stato, però, possibile dare attuazione pratica a questa norma, nonostante la nomina di una Commissione mista, con il compito, appunto, di studiare la questione e di trovare la possibilità di dare attuazione pratica alla norma. Il risultato di tali studi è stato che, per difficoltà tecniche e amministrative, non è possibile applicare la norma. Si è passati quindi all'elaborazione di altre due norme che rendessero applicabile il principio contenuto in detto articolo 19 ed ecco gli articoli 5-bis e 5-ter che ha presentato l'onorevole Canestrari e che nel dise-

gno di legge, predisposto dal Governo di intesa con i sindacati, hanno i numeri 21 e 29.

Per quanto concerne l'articolo 5-bis, in tutti gli altri paesi, se si verifica un guasto su una linea telefonica, vi è un tecnico specializzato che va a riparare tale guasto con la macchina; in Italia, invece, ciò non è possibile, perché, per il nostro ordinamento, il guardafili non può guidare la macchina e, se la guida e gli capita un incidente, la Corte dei conti ritiene che l'Amministrazione non abbia alcuna responsabilità. In Italia, quindi il guardafili deve avere un autista.

DI PIAZZA. Si potrebbe dare la possibilità al guardafili di fare l'autista per portare sul posto di lavoro i colleghi e poi poter fare il suo lavoro di tecnico.

GASPARI, Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni. Non credo che la ipotesi posta dal collega possa verificarsi, perché le squadre di guardafili hanno un ruolo organico nel quale è previsto l'autista.

D'altra parte, si può avere un danno che richiede l'opera di un solo tecnico e non di una squadra.

Naturalmente si richiede che l'agente sia in grado di guidare un automezzo e l'Amministrazione deve procedere a tutti gli accertamenti necessari per assicurarsi della sua idoneità alla guida.

CALVARESI. Quali strumenti ha l'Amministrazione per verificare l'attitudine alla guida?

GASPARI, Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni. Per maggiore cautela nostra e di chi guida, sottoporremo tutti gli agenti, anche se muniti di patente, ad un nuovo accertamento, con le prove psicotecniche.

CALVARESI. In tal modo l'Amministrazione diventa un super ispettorato della motorizzazione.

GASPARI, Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni. Prendiamo atto del fatto che ci accusate di un eccesso di cautela!

L'agente che non consegue l'abilitazione alla guida rimane applicato alle sue mansioni.

Ad ogni modo, io non ho nessuna difficoltà ad aggiungere: « con il consenso degli interessati ».

Voglio ancora chiarire che l'ultima parte della norma stabilisce il cumulo delle due indennità per quello che fa il guardafili e contemporaneamente l'autista. Questa, evidentemente, è una misura di giustizia in quanto non vi è soltanto l'interesse dell'agente, ma vi è anche quello dell'Amministrazione.

Devo ancora sottolineare, però, che nell'uso del motomezzo l'interesse preminente è dalla parte dell'agente in quanto egli, con tale uso, diminuisce la durata della prestazione.

Quindi, l'applicazione della norma dell'articolo 5-ter importa una revisione dei criteri fino ad oggi seguiti e consente un aumento di 14-15 mila lire al mese per il portalelettere.

Devo infine ancora aggiungere che il portalelettere rurale ha oggi bisogno del mezzo, in quanto, pure avendo uno scarso numero di corrispondenza da recapitare, lavora però su un'area molto estesa.

SANTAGATI. Io vorrei dire che una volta esaminati e discussi quei due emendamenti non occorre più sospendere la seduta per ulteriore loro esame, ma mi permetto solo di fare qualche osservazione relativamente al testo dei due articoli.

Per quello che riguarda la patente di guida è chiaro che in Italia nessuno può guidare senza la prescritta patente di guida, né potrebbe l'Amministrazione delle poste derogare a questo principio. Il punto dell'articolo 5-bis sul quale mi soffermo particolarmente, perché a me sembra pericoloso, è quello in cui si parla del conseguimento dell'abilitazione secondo i criteri stabiliti dall'Amministrazione. Io penso che in quel punto bisognerebbe dire: « Purché in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge ». I criteri sono quelli prescritti dalla norma generale.

Poi vorrei rivolgere ancora una domanda all'onorevole Canestrari: in caso di infortunio nei confronti di terzi, quali sarebbero le conseguenze per la pubblica amministrazione? Nell'ipotesi di un investimento provocato dal personale mentre guida, quale è la posizione della persona investita nei confronti dell'investitore e della pubblica Amministrazione? È responsabile anche quest'ultima o è soltanto responsabile il guidatore? Questo è importante chiarirlo.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Io desidero precisare che qui valgono le norme in vigore per tutta l'Amministrazione dello Stato. Per quello che riguarda il mezzo proprio occorre tener presente che l'interessato deve essere assicurato. Questo, però, evidentemente non libera l'Amministrazione dello Stato dalla propria responsabilità.

BONEA. Noi, in linea di massima, siamo favorevoli all'accoglimento dei due articoli aggiuntivi proposti dall'onorevole Canestrari. La nostra perplessità si riferisce soltanto al numero di coloro che verrebbero a godere di questa indennità ed alla spesa che l'Ammi-

nistrazione deve affrontare. Sono convinto della necessità di un chiarimento su questi due punti. Bisognerebbe sapere il numero dei mezzi di proprietà dell'Amministrazione e di quelli di proprietà privata, in via approssimativa, s'intende. In questo modo si verrebbe anche a conoscere, se non la spesa effettiva, almeno un preventivo di spesa.

Poi, in merito a quanto ha detto il collega Santagati, penso che sarebbe utile stabilire un obbligo di assicurazione per chi fa uso del mezzo proprio.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Questo è già previsto. In proposito devo dire che, in sede di esame tecnico, si è ravvisata la necessità di precisare un tipo di assicurazione che sia cautelativo, e per il personale che guida, e per la stessa Amministrazione che potrebbe essere chiamata a rispondere.

Quindi le norme sono condizionate ad un certo tipo di assicurazione che deve essere stipulata.

Per quanto concerne il numero delle unità che saranno abilitate a questo servizio devo far presente che questo non è possibile precisarlo.

È praticamente impossibile calcolare quanti dei 20 mila agenti in servizio saranno giudicati idonei alla guida.

Quanto alla copertura della spesa, vi è un capitolo del bilancio riguardante questo settore. Naturalmente il futuro sviluppo della motorizzazione ci porterà a richiedere un incremento di disponibilità per questo capitolo di bilancio.

PRESIDENTE. I due articoli aggiuntivi presentati dall'onorevole Canestrari comportano una maggiore spesa oppure la spesa stessa resta coperta dagli attuali stanziamenti di bilancio? Pongo questa domanda, perché nel primo caso occorrerebbe chiedere di nuovo il parere della Commissione Bilancio.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Si tratta, in sostanza, di articoli interpretativi dell'articolo 19 della legge 2 marzo 1963, n. 307, e, come ho già detto, c'è già un apposito capitolo di bilancio.

SANTAGATI. Pensavo che l'emendamento sostitutivo da me proposto « purché in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge » avrebbe soddisfatto le opposte esigenze emerse nel corso della discussione. Mi rendo, però, conto che rimane insoddisfatta l'esigenza della pubblica Amministrazione relativamente alla assicurazione obbligatoria. Si potrebbe aggiungere « e purché sia stata dall'Amministra-

zione accertata l'avvenuta obbligatoria assicurazione dell'automezzo ».

PRESIDENTE. Ritengo di interpretare la volontà della Commissione proponendo la seguente nuova formulazione dell'articolo 5-bis, che tiene conto degli emendamenti proposti nel corso della discussione:

Art. 5-bis.

« Al personale dipendente dall'Amministrazione delle Poste e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, a qualsiasi carriera e qualifica appartenente, può, con il consenso del dipendente, essere affidata, per esigenze di servizio connesse all'espletamento delle proprie mansioni, ed in relazione all'organizzazione dei servizi ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, la conduzione di veicoli a motore di proprietà della Amministrazione, purché gli interessati siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Al personale sopraindicato, oltre alla maggiorazione del premio di esercizio relativo alla mansione svolta, spetta per ogni giornata di espletamento delle anzidette mansioni integrative, una indennità giornaliera raggugliata ad un importo pari ad un trentesimo della maggiorazione prevista dalla tabella B, lettera F sub d-d, allegata alla legge 27 maggio 1961, n. 465, per gli agenti addetti ai trasporti.

La predetta indennità giornaliera non è frazionabile.

In caso di infortunio il personale stesso ha diritto al trattamento previsto dal regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, e successive modifiche ed integrazioni ».

DEGLI ESPOSTI. Io non conosco l'Amministrazione delle Poste, ma conosco bene l'Amministrazione ferroviaria e per questa, una norma che desse facoltà al personale, a qualunque qualifica appartenente, di guidare macchine, creerebbe delle situazioni veramente paradossali: applicati, segretari, ispettori si metterebbero a guidare macchine. Allora, stante questa situazione, io mi domando: può essere valida una norma che, indipendentemente dalla qualifica rivestita, autorizza alla guida di un automezzo? In pratica, anche il direttore generale delle Poste potrebbe ambire a guidare un camion.

PRESIDENTE. La norma parla di « esigenza di servizio connesse all'espletamento delle proprie mansioni ».

DEGLI ESPOSTI. Ma questo non elimina il paradosso prima ricordato, tanto più che quanto proposto lascerebbe alla Direzione

aziendale la facoltà o meno di riconoscere detto diritto a qualcuno e non ad altri, operando così in modo discriminatorio.

MANCINI ANTONIO, Relatore. Desidero esprimere il mio consenso all'articolo nella nuova formulazione proposta dal Presidente chiarendo che, nell'Amministrazione delle Poste, esiste una numerosa categoria di funzionari costretti ad effettuare migliaia di sopralluoghi negli uffici periferici. Finora costoro, in maniera mortificante, si debbono servire dei normali mezzi di comunicazione; il che, oltretutto, costituisce anche un grave pregiudizio alle funzioni che essi esplicano in quanto, con l'uso dei mezzi ordinari, essi arrivano sul posto soltanto in orari prevedibili; il che non può essere consigliabile quando si tratta di effettuare una verifica di cassa. Perciò ritengo che sia opportuno autorizzare anche quest'altro personale all'uso degli automezzi soddisfacendo così un'esigenza profondamente sentita dalla categoria.

BONEA. Io avevo già chiesto l'indicazione di una cifra massima entro la quale comprendere tutti quei dipendenti delle Poste facoltati ad usare dei mezzi propri e dell'Amministrazione. Il Sottosegretario ha risposto che non è possibile fornire l'indicazione di questo numero massimo e che, per conseguenza, non è nemmeno possibile fornire indicazioni sulla spesa. Però, si era parlato di 20 mila posti di distribuzione dei quali soltanto diecimila potevano, presumibilmente, essere messi in condizione di usare mezzi propri e dell'Amministrazione. Questo già costituiva un limite e la spesa poteva considerarsi anche intrinsecamente indicata in quanto il servizio bicicletistico, motociclistico ed automobilistico era riservato a quelle determinate categorie. Ora, invece, il collega Mancini sta estendendolo ad altre categorie e questo non mi sembra possibile.

DEGLI ESPOSTI. Effettivamente io mi chiedo se non sia il caso di evitare di estendere a tutti gli impiegati, funzionari e comunque dipendenti dall'Amministrazione postale, di usufruire di questa facoltà che, in tanto si è affacciata, in quanto si è visto che vi erano dei procaccia, dei fattorini obbligati a coprire a piedi enormi distanze. Ora non vorrei che, attraverso questa disposizione, si agevolasse qualcuno in maniera discriminatoria rispetto ad altri.

MANCINI ANTONIO, Relatore. Qui occorre tener conto della disponibilità di macchine: ogni direzione provinciale ha a disposizione « una » macchina e, quindi, questo pericolo di proliferazione non esiste.

Oggi l'ispettore o il tecnico che deve fare un immediato accesso per riparare o ispezionare una qualsiasi apparecchiatura, è costretto ad attendere la disponibilità di un autista, mentre lo potrebbe fare benissimo da sé. Quindi, con l'articolo 5-*bis* non si vuole fare una concessione indiscriminata perché le macchine sono quelle che sono.

Mi sembra veramente incongruo il sistema attuale per il quale, pur avendo uomini ed automezzi a disposizione, non si può trasportare il tecnico sul luogo del guasto che deve riparare. Ritengo che l'articolo dovrebbe essere approvato così come è stato formulato dal Presidente.

GASPARI, Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni. Desidero far presente che quanto ha affermato l'onorevole relatore corrisponde al pensiero dell'Amministrazione. Qualora la Commissione dovesse insistere in un atteggiamento diverso, si potrebbe ridurre la portata della norma, introducendo nella parte iniziale dell'articolo le parole « agli agenti ed agli ispettori dipendenti dall'Amministrazione ».

MANCINI ANTONIO, Relatore. Occorre dare al personale un automezzo; bisogna superare queste tradizioni medioevali.

Si potrebbe prevedere l'indennità che compete agli autisti.

DEGLI ESPOSTI. Ma nel caso di funzionari, perché non si prevede un aumento della normale retribuzione, e non un'indennità per la guida della macchina? Non sembra alla Commissione una via più dignitosa?

DI PIAZZA. Sono d'accordo con quanto ha affermato l'onorevole relatore; l'Amministrazione sa che vita scomoda sono costretti a vivere gli ispettori, che, a causa del loro servizio, devono spesso lavorare in ore inconsuete. È indispensabile che siano messi a loro disposizione automezzi. Anche se può apparire umiliante la concessione di una indennità per la guida della macchina, non è certo questo il motivo che può frapporsi all'approvazione del provvedimento. Se si vuole dare maggiore snellezza all'Amministrazione, occorre dare la possibilità di guidare automezzi per i servizi ispettivi e di istituto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 5-*bis*.

Do nuovamente lettura della formulazione dell'articolo 5-*bis* che, tenendo conto dei vari interventi, io propongo alla Commissione:

Al personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici,

a qualsiasi carriera e qualifica appartenente, può, con il consenso del dipendente, essere affidata, per esigenze di servizio connesse all'espletamento delle proprie mansioni e in relazione all'organizzazione dei servizi ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, la conduzione di veicoli a motore di proprietà dell'Amministrazione, purché gli interessati siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Al personale sopra indicato, oltre alla maggiorazione del premio di esercizio relativo alla mansione svolta, spetta, per ogni giornata di espletamento delle anzidette mansioni integrative, una indennità giornaliera ragguagliata ad un importo pari ad un trentesimo della maggiorazione prevista dalla tabella B, lettera F, sub d-d, allegata alla legge 27 maggio 1961, n. 465, per gli agenti addetti ai trasporti.

La predetta indennità giornaliera non è frazionabile.

In caso di infortunio il personale stesso ha diritto al trattamento previsto dal regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, e successive modifiche e integrazioni.

BONEA. Mi asterrò dalla votazione dell'articolo 5-*bis*.

MARCHESI. Dichiaro che anche i deputati del gruppo comunista si asterranno dalla votazione dell'articolo 5-*bis*.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 5-*bis* degli onorevoli Canestrari, Sinesio, Armato e Bianchi, nella formulazione di cui ho dato testé lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5-*ter*.

Per cognizione degli onorevoli colleghi, do lettura dell'articolo 21 della legge 27 maggio 1961, n. 465, di cui si propone la soppressione:

« Ai fattorini telegrafici ed agli altri agenti direttamente dipendenti dall'Amministrazione, che sono tenuti a fare uso in servizio della bicicletta, per il periodo in cui tale uso è effettuato, è concessa, per prestazione e manutenzione della medesima, una indennità mensile di lire 1.500. A coloro che facciano uso di un mezzo motorizzato è corrisposta l'indennità di lire 3.000 ».

DI PIAZZA. Desidero dire qualche cosa sull'ultimo comma di questo articolo. Vorrei fare osservare che l'articolo 21 che si abroga

dice che per il periodo dell'uso è concessa una indennità mensile di lire millecinquecento. Ora questa indennità viene aumentata a lire duemilacinquecento, ma solo apparentemente, perché se la ripartiamo per trentesimi riferendola ai giorni di effettivo servizio, noi praticamente operiamo una decurtazione e molto probabilmente finiamo per dare una cifra inferiore a quella disposta dalla legge del 1961. Allora io chiederei che le duemilacinquecento lire fossero considerate come indennità mensile, senza rapportarle all'effettivo servizio. E questo anche per evitare una farraginosa contabilità.

PRESIDENTE. Le faccio osservare che la ripartizione in trentesimi riguarda una norma di carattere generale.

DI PIAZZA. Dicevo questo in primo luogo per non costringere l'Amministrazione a fare delle contabilità complicate e, poi, perché la legge precedente prevedeva una indennità fissa mensile di millecinquecento lire, mentre adesso noi introduciamo la questione dei trentesimi.

PRESIDENTE. Se la Commissione è d'accordo possiamo anche sopprimere la ripartizione in trentesimi, s'intende soltanto per quello che riguarda l'uso delle biciclette.

GASPARI, Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni. Il Governo, per ragioni sistematiche, non può che essere contrario.

ALBA. Io vorrei domandare: noi abbiamo parlato soltanto di responsabilità civile verso terzi, ma nel caso il portalettere venga ucciso in un incidente, chi lo paga?

MANCINI ANTONIO, Relatore. La cosa è già regolata dalla norma generale esistente per tutta l'Amministrazione dello Stato relativamente ai decessi per cause di servizio.

GASPARI, Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni. Un dipendente che, usando il proprio automezzo per cause di servizio, rimane vittima di un incidente, è soggetto alle norme sull'infortunistica che regolano il rapporto del dipendente con lo Stato.

DEGLI ESPOSTI. Poiché la somma di lire 2.500 viene corrisposta sia che il dipendente lavori un giorno sia che lavori 20 giorni, forse sarebbe opportuno aumentarla a 5 mila lire.

MANCINI ANTONIO, Relatore. La somma di lire 2.500 viene data come compenso per il logorio della bicicletta e, in pratica, consente al dipendente di comprare una bicicletta nuova ogni 8 mesi.

PRESIDENTE. Ritengo di interpretare la volontà della Commissione proponendo la seguente nuova formulazione dell'art. 5-ter:

Il personale di cui al precedente articolo 5-bis può essere autorizzato, a domanda, a fare uso di mezzo di sua proprietà riconosciuto idoneo dall'amministrazione, purché abbia contratto idonea assicurazione per responsabilità civile secondo i criteri che saranno stabiliti dall'amministrazione stessa con titolo ad una indennità mensile, globale per tutti gli oneri a carico dell'interessato derivanti dall'impiego ed uso del proprio mezzo e per la guida di esso:

a) di lire 25.000 se trattasi di automezzo e per percorsi medi giornalieri non superiori ai 50 chilometri e di lire 16 per ogni chilometro percorso oltre i 50 medi giornalieri;

b) di lire 14.000 se trattasi di motomezzo, qualunque sia la lunghezza dell'itinerario giornaliero.

Le indennità predette sono rapportate per trentesimi ai giorni di effettivo servizio.

Per la responsabilità verso terzi si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione può autorizzare, in luogo del motomezzo, l'uso della bicicletta di proprietà del dipendente, corrispondendo, in tal caso, un'indennità mensile di lire 2.500.

L'articolo 21 della legge 27 maggio 1961, n. 465, è abrogato.

MARCHESI. Che cosa vuol dire che il mezzo deve essere « riconosciuto idoneo dall'Amministrazione »?

GASPARI, Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni. Si richiede un minimo di funzionalità del mezzo. I mezzi di proprietà dello Stato sono per sicurezza periodicamente controllati. I controlli dei mezzi privati sono fatti dagli organi tecnici della nostra Amministrazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo 5-ter.

SPECIALE. Prendo la parola per dichiarazione di voto.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi voteremo a favore di queste norme ritenendo che esse, in qualche modo verranno a colmare una lacuna e permetteranno di corrispondere ai dipendenti dell'Amministrazione delle poste una indennità che li ripaghi, sia pure in parte, di prestazioni che finora hanno dato,

autorizzate oppure no, e per le quali non hanno avuto alcun corrispettivo.

Tuttavia, noi, in questa occasione, dobbiamo dichiarare che dissentiamo dalla impostazione che a questo servizio prestato dal personale, è stata data.

Del resto, anche la discussione che si è svolta, ha dimostrato quanto sia irrazionale sistemare la materia in questo modo. Una tale sistemazione richiama dei tipi di negozi e di concessioni da considerare sorpassati. Qui vi è tutto un tipo di regolamentazione di rapporti tra il dipendente e l'amministrazione, da considerare superato e sorpassato. Questo poteva essere concepito cento anni fa quando i servizi postali venivano concessi nella maniera che tutti conosciamo.

Per questi motivi noi diciamo che, a nostro giudizio, il sistema seguito non è un sistema moderno per affrontare questi rapporti.

L'Amministrazione delle poste, per riconoscimento unanime e per la pratica quotidiana che ne abbiamo in quanto tutti siamo speditori e ricevitori di corrispondenza, si trova a fronteggiare dei sensibili ritardi che si verificano nel servizio postale e non crediamo, a nostro giudizio, che l'introduzione di queste norme sia sufficiente a far superare gli inconvenienti che si verificano. L'Amministrazione deve mettersi in grado di assolvere a tutti i suoi compiti con mezzi e con strumenti adeguati alle necessità che, di volta in volta, si presentano; comunque, noi voteremo l'articolo soltanto perché queste norme consentono di ripagare i dipendenti delle Poste di una prestazione che fino ad oggi hanno dato gratuitamente. Soltanto per questi motivi, perché per il resto siamo in completo disaccordo.

Auspichiamo, pertanto, che presto si possa, dalla nostra Commissione, affrontare il problema in maniera organica e dargli una soluzione moderna ed adeguata alle esigenze del personale e della collettività.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5-ter degli onorevoli Canestrari, Sinesio, Armato e Bianchi Gerardo, nella formulazione da me proposta:

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 6 e, non essendovi emendamenti né osservazioni, lo pongo in votazione:

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, valutato in annue lire 2.570.000.000, si farà fronte per l'anno 1965 con il ricavo di anticipazioni che la

Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione stessa sui fondi dei conti correnti postali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, estinguibili in 35 anni, al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione. Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni. L'ammortamento delle anticipazioni, aumentato degli interessi capitalizzati, avrà inizio il 1° gennaio 1967. L'onere relativo farà carico al bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, valutato in annue lire 121 milioni, si farà fronte, per l'anno 1965, con variazioni compensative da apportarsi al bilancio dell'Azienda stessa su proposta della medesima.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 7:

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 1° novembre 1964.

Gli onorevoli Di Piazza e Calvaresi propongono di anticipare l'effetto dal « 1° novembre 1964 » al « 1° aprile 1964 ».

Io, facendo salvo il pensiero del Relatore e del Governo, dico che sono favorevole a meno che ciò non comporti la necessità di rinvio alla V Commissione bilancio.

Ad ogni modo, è bene sentire in proposito il pensiero dell'onorevole Relatore.

MANCINI ANTONIO, Relatore. Signor Presidente, purtroppo dare una decorrenza diversa a questo provvedimento vorrebbe dire duplicare la spesa di 2.570.000.000 che si riferisce ai due mesi dell'esercizio 1964. Questo implicherebbe, senza dubbio, la necessità di rinviare il provvedimento alla Commissione V; la quale Commissione, ha già fatto un esame laboriosissimo del disegno di legge: le difficoltà da superare sono state veramente numerose.

So che gli accordi sindacali erano per una decorrenza diversa, ma poi gli stessi organismi sindacali si sono resi conto della impossibilità dell'Amministrazione di trovare dei fondi ad esercizio concluso.

Vorrei pregare gli onorevoli Calvaresi e Di Piazza di tenere presente che questo provvedimento è atteso con ansia dagli interessati e la delusione di un rinvio sarebbe senza dubbio più grave della delusione conseguente al fatto di non riuscire ad ottenere una diversa decorrenza.

Devo ancora aggiungere che a questa diversa decorrenza il personale si è rassegnato in considerazione del fatto che, con questo provvedimento, si viene a risolvere una questione economica di notevole importanza ed anche un problema giuridico quale è quello connesso all'uso degli automezzi, dei motomezzi e delle biciclette, uso che finora era stato lasciato senza una regolamentazione. Sarei perciò del parere di lasciare la decorrenza quale essa è.

GASPARI. *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.* Vorrei precisare ai colleghi della Commissione ed ai proponenti dell'emendamento, quella che è stata la genesi di questo provvedimento. Esso fu concordato con i rappresentanti del personale, ma senza alcun specifico impegno da parte del Governo sulla quantità e sulla decorrenza. L'unico impegno preso fu che l'Amministrazione delle poste avrebbe dato corso al provvedimento e lo avrebbe sostenuto.

Il Governo ha accettato integralmente le richieste modificando soltanto la decorrenza che è stata portata al 1° novembre 1964 e questo anche per armonizzarlo con un analogo provvedimento in discussione al Senato e che riguarda il personale dell'azienda ferroviaria.

Credo che tutti sappiate che alla Commissione Bilancio della Camera noi abbiamo trovato delle gravi difficoltà e solo con una maggioranza fortunosa siamo riusciti a far passare il provvedimento come presentato dal Governo e con la copertura indicata.

Se la Commissione decide di prendere in considerazione l'emendamento presentato dagli onorevoli Degli Esposti e Di Piazza, il provvedimento dovrà tornare all'esame della Commissione Bilancio per la questione della copertura ed ho motivo di ritenere che si ripresenteranno tutte le difficoltà così faticosamente superate.

Prego gli onorevoli colleghi di valutare il danno che ne deriverebbe al personale, il ritardo dell'*iter* legislativo e le difficoltà cui andremmo incontro. Il *quantum* previsto dal provvedimento supera forse le aspettative degli stessi interessati e forse un ritardo nell'*iter* del disegno di legge finirebbe con l'arreare al personale un danno economico più che un beneficio.

PRESIDENTE. Per la verità, il parere favorevole espresso dalla Commissione Bilancio emerse solo a seguito di una discussione molto travagliata. Ognuno di noi si assuma la propria responsabilità, nel caso che il disegno di legge debba essere riesaminato dalla Commissione Bilancio.

DI PIAZZA. È evidente che l'aspettativa del personale era di veder data al provvedimento la decorrenza dal 1° aprile 1964.

L'onorevole Sottosegretario sa bene che questo era l'accordo preso tra le organizzazioni sindacali e l'Azienda. Oggi il Governo e il Relatore ci pongono sotto la « spada di Damocle » della V Commissione, il cui nuovo parere richiederebbe un ritardo nell'*iter* ed un danno per il personale. Tutti noi siamo interessati a fare in modo che il provvedimento abbia efficacia ed immediatezza; pertanto ritiro l'emendamento e dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

MARCHESI. Ci associamo alle dichiarazioni fatte dal collega Di Piazza e ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 7 nel testo originario, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine della seduta.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni fino all'ammontare di lire 19.500 milioni per la costruzione di un complesso edilizio da destinare a sede dei servizi centrali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (1273).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni fino all'ammontare di lire 19.500 milioni per la costruzione di un complesso edilizio da destinare a sede dei servizi centrali dell'Amministra-

zione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, a seguito del parere negativo della V Commissione (bilancio) del 20 maggio dello scorso anno, la nostra Commissione nella sua seduta del 17 febbraio scorso, ha deliberato di chiedere alla predetta V Commissione di modificare il suo parere, prospettando considerazioni di funzionalità e di economicità di gestione dei servizi del Ministero ed anche d'ordine finanziario e anticongiunturale, che consigliano la realizzazione dell'opera. Tali osservazioni sono state condivise dalla V Commissione che, modificando il suo precedente deliberato, in data 4 marzo, ha espresso parere favorevole, sulla base di un nuovo testo proposto dal Governo e di due emendamenti agli articoli 6 e 8 di detto testo, introdotti dalla Commissione medesima.

Do la parola al Relatore, Mancini Antonio, che illustrerà il nuovo testo proposto dal Governo e gli emendamenti introdottivi dalla Commissione bilancio.

MANCINI ANTONIO, *Relatore*. Come è noto al disegno di legge sono stati apportati degli emendamenti, uno dei quali ha importanza relevantissima: la misura dell'anticipazione che nel provvedimento originario era di 19.500 milioni, è passata a 14.625 milioni scaglionati negli anni 1965-1970 con un esborso medio di 2.500 milioni l'anno.

La rimanente spesa di 4.875 milioni, corrispondente ad un quarto della spesa totale, che riguarda la sistemazione definitiva degli uffici dell'Azienda di Stato dei servizi telefonici, viene coperta con le entrate di bilancio dell'Azienda stessa che, secondo un'esperienza ultraquinquennale ha un avanzo di gestione nell'ordine di circa 20 miliardi. Praticamente ciò ha portato ad un ridimensionamento notevole della occorrenza finanziaria.

A questa prima considerazione ne aggiungo una seconda che varrà a tranquillizzare alcuni colleghi che hanno manifestato delle perplessità circa il prelievo, della somma da anticipare, dai fondi a disposizione della Cassa depositi e prestiti per sovvenzionare i Comuni e le opere pubbliche: i fondi in parola non sono prelevati dai depositi su buoni e libretti di risparmio postale — fondi che sono per legge destinati alla Cassa depositi e prestiti e da questa devoluti, sempre in forza di legge, per sovvenzionare comuni e province, finanziare opere pubbliche e riassetare bilanci disastati — ma dalla eccedenza dei depositi sui prelievi nel servizio dei conti correnti postali. Questa somma eccedente che rappresenta il

residuo minimo sui conti correnti postali, ammonta, mediamente, a circa mille miliardi mentre i depositi del risparmio ammontano a duemila miliardi.

Questi mille miliardi vengono utilizzati come fondi di tesoreria per le anticipazioni delle amministrazioni dello Stato; cioè non sono a disposizione della Cassa depositi e prestiti, ma sono a disposizione della tesoreria dello Stato per i propri bisogni normali.

Aggiungo infine che la previsione attuale limita il fabbisogno di utilizzazione di questi mille miliardi a circa 800 miliardi, sicché un prelievo da questo fondo, oltre a non essere dannoso per la Cassa depositi e prestiti per il conseguimento dei suoi fini istitutivi, non è nemmeno dannoso al funzionamento normale dei servizi di tesoreria perché graverà sulla quota non utilizzata.

Alla luce di queste considerazioni nuove, tenuto conto dell'urgenza — ribadita nella precedente discussione — di lasciare liberi i locali dell'Aventino e del pericolo che l'Amministrazione delle poste corre di vedere cadere il suo diritto di opzione su un suolo acquistato per un miliardo e che oggi viene valutato 3.600 milioni, penso che la Commissione possa esprimere il suo giudizio favorevole approvando il provvedimento.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Desidero ringraziare i colleghi della Commissione per l'approfondito dibattito che ha consentito di migliorare il disegno di legge. È importante sottolineare che, per la prima volta, si è avuto il riconoscimento che l'Azienda telefonica di Stato ha una situazione attiva di bilancio e che si autofinanzia invece di versare al tesoro e contrarre mutui. Infatti la parte relativa ai servizi dell'Azienda telefonica di Stato non viene coperta da mutui, ma con finanziamenti diretti dell'Azienda stessa. Questo costituisce l'adozione di un principio veramente importante.

Inoltre è stato migliorato il piano di ammortamento tenendo conto delle possibilità di realizzazione.

A chiarimento dei motivi di urgenza del provvedimento devo aggiungere che un eventuale ritardo, dati gli accordi tra l'Amministrazione delle poste e l'ente EUR, sarebbe certamente di gravissimo nocumento. Ciò, del resto, è stato fatto presente anche dal collega Fabbri Riccardo nella precedente seduta.

Il gravissimo nocumento deriverebbe dal fatto che il termine per l'opzione sta per scadere: ci sono appena 4 o 5 mesi utili per avvalersi dell'opzione stessa.

Avrebbe la sua importanza in un ritardo anche il problema dei costi: ho potuto accertare che noi riusciremo a realizzare l'immobile con una spesa che si aggira intorno alle ottantasettemila lire al metro quadrato, il che costituisce una cifra record. Ciò non è dovuto ad un fatto miracolistico, ma è dovuto al costo dell'area che è stata pagata appena un quarto del suo valore reale. Questo è un vantaggio che l'Amministrazione delle poste non si può permettere assolutamente il lusso di trascurare o, peggio, perdere.

Io prego gli onorevoli colleghi di dare il loro voto favorevole a questo provvedimento che viene incontro alle esigenze dell'Amministrazione e del personale.

Le organizzazioni sindacali hanno denunciato in termini risentiti il ritardo dell'Amministrazione nella realizzazione di questa opera e, effettivamente, quando si viene incontro alle esigenze dello Stato, si viene parimenti incontro alle esigenze della collettività e si viene, infine, incontro alle esigenze del personale, in quanto si elimina quella situazione caotica di distribuzione dei servizi che oggi sono sparsi in una ventina di immobili, per tutta Roma.

CALVARESI. Prendo la parola per anticipare una dichiarazione di voto. Il provvedimento ha mutato in parte le sue caratteristiche — il nostro gruppo ritiene che sia alquanto migliorato — e l'onorevole Sottosegretario ha fatto dichiarazioni che hanno fugato alcune delle nostre preoccupazioni circa le caratteristiche e il costo dell'edificio. Noi non siamo contrari alla costruzione della sede né alla ubicazione di essa all'EUR, ma siamo contrari alla forma di finanziamento, così come lo sono anche alcuni colleghi di parte democristiana. Quindi il nostro atteggiamento è di astensione dalla votazione.

DI PIAZZA. Nella precedente seduta ho espresso parere favorevole all'approvazione del disegno di legge. Non posso adesso non confermare tale parere, in quanto l'Amministrazione persegue con esso tre obiettivi: in primo luogo attua un investimento produttivo, in quanto non pagherà più l'affitto per le numerose sedi; in secondo luogo rende più funzionali i servizi ministeriali, ed infine darà agli impiegati (circa 6 mila a Roma) una sede di lavoro più tranquilla ed igienica.

Per tali motivi esprimo a nome del gruppo socialista parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

ALINI. Il disegno di legge è stato notevolmente modificato, tuttavia permane la preoccupazione già espressa dal rappresentante del

gruppo comunista relativa alla questione dell'aliquota che compete alla Cassa depositi e prestiti. Indubbiamente tale preoccupazione è notevolmente mitigata dalle dichiarazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario e, d'altra parte, il provvedimento in esame soddisfa le esigenze relative alle condizioni di lavoro del personale. La mia posizione, comunque, è di astensione alla votazione.

DE CAPUA. Mi compiaccio delle modifiche che il Governo ha voluto apportare al disegno di legge. Confermo il parere favorevole già espresso nella precedente seduta, facendo voto, a titolo personale, che il problema del finanziamento da parte della Cassa depositi e prestiti alle richieste dei comuni e delle province sia trattato dalla competente Commissione al più presto.

BONEA. In primo luogo desidero ribadire quanto ho detto durante la precedente discussione del provvedimento. Le obbligazioni che l'Amministrazione dovrà assumere nei confronti della Cassa depositi e prestiti, non sono eccessivamente impegnative, in quanto suddivise in modeste quote annuali; quindi confermo il voto favorevole del mio gruppo.

Aggiungo la dichiarazione di una speranza: come noi abbiamo esaminato il provvedimento con celerità e con soddisfazione di vedere finalmente risolto un problema insoluto da anni, spero si possa rilevare altrettanta sollecitudine nel dare inizio ai lavori, perché ciò contribuirà anche ad eliminare la stasi creatasi a Roma nel settore dell'edilizia.

ALBA. Sono anch'io d'accordo sulla costruzione di questa nuova sede. Vorrei però che l'Amministrazione rivedesse la politica di costruzione degli edifici postali nel territorio della Repubblica per quanto attiene ai contributi dei comuni. Non è giusto che questi supportino gli oneri relativi ai suoli e agli allacci dei servizi. Sarebbe inoltre opportuno che venisse aumentato il tasso dei buoni fruttiferi, in modo che l'Amministrazione delle poste possa ricevere in maggior misura i risparmi dei lavoratori.

PRESIDENTE. Il primo punto del suo intervento, onorevole Alba, trova solidale la Commissione; il secondo punto concerne materia di competenza del Ministero del tesoro.

SANTAGATI. Sono favorevole all'approvazione del disegno di legge per le considerazioni che sono state ampiamente illustrate dai colleghi. Vorrei solo esprimere una certa perplessità in ordine all'articolo 7, che prevede una proprietà tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e le aziende di Stato per i servizi telefonici.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Posso precisare che il complesso che si riferisce alle telecomunicazioni, è distaccato dal complesso delle poste.

SANTAGATI. Mi sono reso conto di questo, ma quello che vorrei sapere è come si fa a ripartire, sul piano giuridico, la effettiva comproprietà di tre quarti ed un quarto. Non vedo la possibilità di una ripartizione esatta, non vedo come questa ripartizione possa avvenire in base a questa formula matematica.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Desidero chiarire che il disegno di legge è strutturato in modo che chi realizza l'immobile è l'Amministrazione delle poste. Perché? Per mettere in condizione una sola Amministrazione a provvedere. Naturalmente, nella stesura della progettazione, si sono tenute presenti le esigenze dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e le esigenze dell'Amministrazione dell'Azienda telefoni di Stato, ripartendo l'immobile in rapporto alla cubatura necessaria per il complesso poste e telecomunicazioni e per il complesso telefoni di Stato. Si è visto che le poste e telecomunicazioni avevano bisogno di un n. *x* di metri quadrati, mentre l'azienda telefoni di Stato ne aveva bisogno di un n. *y*. Da questo è nato il rapporto che è contenuto nell'accordo in base al quale, nell'articolo 2 della legge, si prevede che il finanziamento per l'azienda di Stato corrisponde ad un quarto e, contemporaneamente, nell'articolo 7 si prevede che questo finanziamento dà il diritto di proprietà su un quarto. Si tratta di una procedura burocratica per consentire la realizzazione dell'opera.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1 del disegno di legge originario:

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad assumere impegni fino alla concorrenza della somma complessiva di lire 19.500 milioni, per la costruzione in Roma, compresi gli impianti fissi, di un complesso edilizio da destinare a sede dei propri servizi ed uffici centrali e di quelli dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Do ora lettura e pongo in votazione l'articolo 1 del nuovo testo che ha ottenuto, come

ho ricordato, il parere favorevole della Commissione Bilancio:

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad assumere impegni, fino alla concorrenza della somma complessiva di lire 19.500 milioni, per la costruzione in Roma, compresi gli impianti fissi, di un complesso edilizio da destinare a sede dei propri servizi ed uffici centrali e di quelli dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo 2 del disegno di legge originario:

Per il finanziamento dell'opera di cui al precedente articolo 1 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, con i fondi dei conti correnti postali di cui all'articolo unico del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni sino all'ammontare della predetta somma di lire 19.500 milioni ripartite come appresso:

Periodo	1° luglio-31 dicembre	1964	milioni	3.000;
Esercizio finanziario	1965	milioni	5.500;	
»	»	1966	»	4.500;
»	»	1967	»	3.250;
»	»	1968	»	2.250;
»	»	1969	»	1.000.

Do ora lettura e pongo in votazione l'articolo 2 del nuovo testo:

Per il finanziamento dell'opera di cui al precedente articolo si provvede, per lire 4.875 milioni, mediante i seguenti versamenti da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

Esercizio finanziario	1965	milioni	750
Esercizio finanziario	1966	milioni	1.125
Esercizio finanziario	1967	milioni	875
Esercizio finanziario	1968	milioni	812,5
Esercizio finanziario	1969	milioni	812,5
Esercizio finanziario	1970	milioni	500;

per la rimanente somma di lire 14.625 milioni la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, con i fondi dei conti correnti postali di cui all'articolo unico del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni sino all'ammontare della predetta somma di lire 14.625 milioni ripartite come appresso:

Esercizio finanziario	1965	milioni	2.250
Esercizio finanziario	1966	milioni	3.375

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MARZO 1965

Esercizio finanziario 1967 . . milioni 2.625
 Esercizio finanziario 1968 . . milioni 2.437,5
 Esercizio finanziario 1969 . . milioni 2.437,5
 Esercizio finanziario 1970 . . milioni 1.500

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 3 del disegno di legge originario:

Le anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti saranno versate all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nel mese di novembre di ogni anno mediante accreditamento in un conto corrente fruttifero intestato all'Amministrazione stessa presso la Tesoreria centrale dello Stato.

I prelevamenti dal suddetto conto corrente saranno effettuati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per provvedere alla realizzazione dell'opera anzidetta.

Do ora lettura e pongo in votazione l'articolo 3 del nuovo testo:

Le anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti saranno versate all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni mediante accreditamento in un conto corrente fruttifero intestato all'Amministrazione stessa presso la Tesoreria centrale dello Stato.

I prelevamenti dal suddetto conto corrente saranno effettuati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per provvedere alla realizzazione dell'opera anzidetta.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 4 del disegno di legge originario:

L'ammortamento delle singole anticipazioni da effettuarsi in trenta rate annuali posticipate al tasso vigente per i mutui della Cassa depositi e prestiti alla data della concessione, decorrerà dal 1° dicembre dell'anno in cui viene erogata ciascuna somministrazione.

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 4 del nuovo testo:

L'ammortamento delle singole anticipazioni, da effettuarsi in trenta rate annuali posticipate al tasso vigente per i mutui della Cassa depositi e prestiti alla data della concessione, comincia dall'anno successivo a quello in cui ha luogo la parziale o integrale somministrazione.

Peraltro, a richiesta dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, il pe-

riodo di ammortamento può cominciare dall'anno immediatamente successivo, anche se non abbia avuto luogo la parziale o integrale somministrazione.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 5 del disegno di legge originario:

Le somme da corrispondersi dalla Cassa depositi e prestiti per le singole anticipazioni saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata straordinaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che provvederà alla realizzazione dell'opera ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 585.

Nello stato di previsione della spesa straordinaria dell'Amministrazione medesima verranno stanziati in corrispondenza le somme per provvedere alle spese relative alla costruzione del complesso edilizio, compresi gli impianti, di cui all'articolo 1.

Do ora lettura e pongo in votazione l'articolo 5 del nuovo testo:

Le somme da corrispondersi dalla Cassa depositi e prestiti per le singole anticipazioni e quelle da versarsi dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che provvederà alla realizzazione dell'opera, ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 585.

Nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione medesima verranno, in corrispondenza, stanziati le somme per provvedere alle spese relative alla costruzione del complesso edilizio, compresi gli impianti di cui all'articolo 2.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 6 del disegno di legge originario:

Al pagamento della 1ª rata di ammortamento si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 128 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Nello stato di previsione della spesa straordinaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni saranno iscritte

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MARZO 1965

le somme occorrenti per il pagamento delle successive annualità di ammortamento.

Nello stato di previsione della spesa straordinaria del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici saranno iscritte somme pari alla quarta parte di quelle previste nei precedenti commi per essere versate in apposito capitolo dell'entrata straordinaria del bilancio dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni.

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 6 del nuovo testo:

All'onere, derivante all'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1965 dalla applicazione della presente legge, l'Azienda stessa provvederà a carico del proprio bilancio utilizzando le maggiori entrate del traffico telefonico rispetto alle previsioni iniziali relative all'esercizio medesimo.

Per l'esercizio 1965 il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7 del disegno di legge originario:

Il complesso edilizio di cui all'articolo 1 farà parte per tre quarti della sostanza patrimoniale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e per un quarto di quella dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Do ora lettura e pongo in votazione l'articolo 7 del nuovo testo:

Il complesso edilizio di cui all'articolo 1 farà parte, per tre quarti della sostanza patrimoniale, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e, per un quarto, di quella dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8 del disegno di legge originario:

Dopo che sarà avvenuto il trasferimento nella nuova sede del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, da costruirsi in base alla presente legge, degli Uffici del Ministero stesso sistemati nel fabbricato D del complesso degli edifici del viale Aventino in Roma, già adesso assegnati ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 257, e successive modificazioni, il fabbricato me-

desimo verrà dismesso al demanio dello Stato. Do ora lettura e pongo in votazione l'articolo 8 del nuovo testo:

Dopo che sarà avvenuto il trasferimento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nella nuova sede da costruirsi in base alla presente legge, tutti gli immobili del demanio dello Stato attualmente in uso al Ministero stesso per le esigenze proprie e degli uffici centrali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici saranno dismessi dall'attuale destinazione e retrocessi al demanio predetto.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Gli onorevoli Alba e Bonea hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, mentre prende atto con soddisfazione che con l'approvazione del disegno di legge n. 1273 si risolve l'annoso problema della disseminazione degli uffici centrali delle poste e telecomunicazioni in Roma, con la costruzione di un unico complesso all'EUR, fa voti perché il Governo sollecitamente voglia affrontare, in maniera autonoma dai contributi dei comuni, l'ammodernamento e la costruzione degli edifici postali in tutto il territorio della Repubblica, con particolare riguardo alle regioni del Mezzogiorno e perché sia aumentato il fasso di interesse dei buoni fruitori postali, in modo da incrementare il risparmio relativo.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.* La prima parte dell'ordine del giorno rientra nell'ambito della competenza del Ministero delle poste e senz'altro dico che si cercherà di fare quanto possibile con nuovi criteri. Quindi l'accetto come raccomandazione.

La seconda parte, invece, è un problema che esula dalla competenza del mio Ministero ed io non posso che impegnarmi a interessarne quelli competenti.

MARCHESI. Il gruppo comunista si astiene dalla votazione della prima parte dell'ordine del giorno.

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MARZO 1965

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno degli onorevoli Alba e Bonèa, in rapporto al quale i deputati comunisti hanno dichiarato di astenersi per quanto concerne la prima parte.

(È approvato).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione dei disegni di legge:

« Modifiche alle aliquote dei compensi ed indennità previste dagli articoli 3, 4, 17, 18 e 19 della legge 27 maggio 1961, n. 465, concernente competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (2028).

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	29
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni fino all'ammontare di lire 19.500 per la costruzione di un complesso edilizio da destinare a sede dei servizi centrali della Amministrazione delle poste e delle telecomunica-

zioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici » (1273).

Presenti	31
Votanti	22
Astenuti	9
Maggioranza	12
Voti favorevoli	21
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alba, Alini, Amadei Giuseppe, Amodio, Armato, Baldani Guerra, Basile Guido, Bianchi Gerardo, Bonea, Calvaresi, Canestrari, Catella, Cavallaro Nicola, Colasanto, Crocco, Dagnino, De Capua, Degli Esposti, Di Piazza, Fiumanò, Franco Raffaele, Giachini, Giglia, Golinelli, Iozzelli, La Bella, Macchiavelli Mancini Antonio, Sammartino, Santagati e Speciale.

Si sono astenuti dalla votazione del disegno di legge n. 1273:

Alini, Calvaresi, Degli Esposti, Fiumanò, Franco Raffaele, Giachini, Golinelli, La Bella e Speciale.

È in congedo:

Reale Giuseppe.

La seduta termina alle 12,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI